



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE n. 22 del 06/07/2012

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di luglio, alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 169 della legge finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27/12/2006, con il quale viene stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 53, comma 12 della legge 23/12/2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali coincide con la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio preventivo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 20/06/2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 31 agosto 2012;

DATO ATTO che il sopra richiamato art.1, comma 169 della legge finanziaria per l'anno 2007, n. 296 del 27/12/2006, stabilisce in deroga al comma 1 dell'art.172 del D. Lgs. 267/00, che, in caso di mancata approvazione entro i suddetti termini delle apposite delibere, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote in essere nell'anno precedente;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 54 bis del D. Lgs. 446/97, introdotto dalla legge 388/00, consente di aumentare le tariffe dei servizi pubblici in corso d'anno, escludendo la retroattività, solo in presenza di rilevanti incrementi di costi che pregiudichino l'andamento dei servizi;

DATO ATTO che l'art. 172, lettera e) del T.U.E.L. ossia D.Lgs 267/2000, stabilisce che il presente atto costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato con il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, per le motivazioni sopra riportate, deliberare le aliquote e le detrazioni IMU anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato con il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali**;

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**;

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione **fino allo 0,1 per cento**;

4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *"1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

5. I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;**

TENUTO CONTO che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*;

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*;

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTA la delibera G.C. n. 76 del 18/05/2012, con la quale sono state proposte le aliquote e le detrazioni IMU ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

PRESO ATTO CHE l'art. 12- bis del **Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201** stabilisce che:

- con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, **si provvede**, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, **alla modifica delle aliquote**, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

SENTITA la relazione del Vicesindaco Casaro Ferruccio, delegato per la sovrintendenza ai servizi relativi alla programmazione finanziaria, bilancio e tributi,;

SENTITI gli altri interventi dei presenti;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Maria Lamari, in data 20.06.2012;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Maria Lamari, in data 20.06.2012;

VERIFICATA la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da parte del Segretario Comunale, a norma dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PRESENTI in aula Consiglieri Comunali n. 12 ed assenti n. 9 (Almici Andrea, Battagliola Aldo, Borghetti Marisa, Bosio Antonella, Maccagnola Lorenzo, Piovani Giuliano, Ruggeri Luciano, Sala Angelo Michele, Temporin Francesco);

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Treccani Giuliana), astenuti n. 2 (Cavagnini Angelo, Trebeschi Cesare), espressi in forma di legge;

TUTTO ciò premesso;

DELIBERA

1. **DI** approvare, per l'anno 2012, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria sperimentale, sotto riepilogate:
 - **Abitazione principale** e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)
0,45%
 - **Fabbricati rurali** ad uso strumentale (D10)
0,2%
 - **Terreni agricoli** : **1,06%**
 - **Aree fabbricabili** : **1,06%**
 - **Altri immobili** :
 - Abitazioni **locate** diverse dall'abitazione principale: **0,99%**
 - Abitazioni **non locate** diverse dall'abitazione principale: **1,06%**

- o Cantine, Autorimesse, tettoie (**C2, C6, C7**) non pertinenze di abitazioni principali : **0,99%**
- o Uffici (A10), Negozi (C1), Laboratori (C3-C4-C5), Fabbricati industriali/commerciali categoria D (escluso D5 e D10): **0,990%**
- o Banche (D5): **1,06%**
- o Fabbricati di categoria B (collegi, etc.) : **0,92%**

2. DI determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (ovvero la detrazione non è applicabile oltre il compimento del 26° anno), purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

3. DI dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

4. DI riservarsi di variare, con propria deliberazione, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, e all'**articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, le aliquote e le detrazioni sopra riportate, entro il 30 Settembre 2012, sulla base del gettito effettivamente introitato alla scadenza del versamento della prima rata 2012;

5. DI dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: unanimità di voti favorevoli espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.